

DISCIPLINARE TRA LA CITTA' DI TORINO E PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MAZZINI 44E NELL'AMBITO DELLA COGESTIONE E COPROGETTAZIONE DEL PROGETTO "TORINO FAST TRACK CITY": ATTIVITA' E INTERVENTI INCLUSIVI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE CON ADOLESCENTI, GIOVANI E GIOVANI ADULTI.

**ART. 1
OGGETTO**

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione a titolo gratuito a Enti del Terzo Settore (di seguito "partner"), in esito a istruttoria pubblica e in esecuzione delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. del..... e della determinazione dirigenziale n. DDdel....., in analogia a quanto previsto negli artt. 20 (concessione a titolo gratuito), 23 (assegnazione diretta) e 36 (obblighi a carico del locatore/concessionario) del "Regolamento Comunale per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei Beni Immobili" (n. 397), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 (del 280/2021 - mecc. 2020 02847/131), esecutiva dal 26 aprile 2021, i seguenti immobili di proprietà comunale, assegnati al Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, Divisione ERP siti a Torino in:

- Via Mazzini 44E, unità immobiliare sita al piano terreno dell'edificio, individuata in apposita planimetria allegata (All. 2A). La suddetta unità immobiliare è accatastata foglio 1306 numero 0192 subalterno 0142 del catasto fabbricati, affidata in gestione ad ATC (n. identificativo 01661671 005 0014), classificata quale Bene Indisponibile, presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino. Partner:

La competenza e il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare per quanto riguarda i soli aspetti tecnici di cui al successivo art. 7 sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale della Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento, mentre, per quanto attiene alla supervisione sul servizio svolto e alla verifica del rispetto delle restanti condizioni contrattuali, sono attribuiti al Servizio gestionale competente, individuato per il presente atto nel Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai locali si fa rinvio all'Accordo di Collaborazione allegato alla Determinazione dirigenziale n. DD(di seguito "Accordo di Collaborazione").

**ART. 2
DESTINAZIONE DEI LOCALI**

I locali in oggetto sono da destinarsi in via prioritaria per la cogestione e coprogettazione del progetto "Torino Fast Track City", come previsto dall'Accordo di Collaborazione, e in via residuale per attività affini e connesse degli enti coprogettanti.

E' vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dei locali, la cessione del contratto di messa a disposizione dei locali e di gestione dei servizi accreditati, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

I partner sono inoltre tenuti a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei locali per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente articolo.

Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso dei locali, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà dei partner e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

Trattandosi di locale ad uso non abitativo pur inserito in un immobile di edilizia sociale (categoria catastale B7) non è richiesta alcuna autorizzazione regionale di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa dell'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, autorizzazione concessa dalla Regione Piemonte.

ART. 3 DURATA

La presente messa a disposizione decorre dalla sottoscrizione del presente disciplinare ed avrà durata fino al 30 aprile 2026.

Come previsto dall'Accordo di Collaborazione, sono possibili revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, anche in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie annualmente definite. L'Amministrazione si riserva di definire annualmente la continuità della collaborazione, subordinando al reperimento di risorse finanziarie la durata complessiva della stessa.

E' prevista la possibilità di recesso da parte dei partner in corso di rapporto, con comunicazione motivata, con un preavviso di 90 giorni entro la scadenza di ciascuna annualità del progetto.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di recedere dalla messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dalla presente messa a disposizione o incompatibili con l'ordinamento vigente o in relazione a gravi inadempienze agli obblighi del presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Per esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre. Alla scadenza o in caso di revoca o di restituzione anticipata i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà dei partner e da persone, in buono stato di uso e manutenzione conformemente a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In ogni caso i partner non potranno pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. Al momento della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti.

ART. 4 CONSEGNA

I locali sono consegnati ai partner nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I partner devono custodire e conservare tali beni con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le norme previste dal codice civile in materia di comodato d'uso (artt. 1803 e segg.). In caso di inadempimento, i partner sono tenuti alla sostituzione dei beni e al risarcimento del danno.

I partner dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto dei locali di cui all'art. 1, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 2 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

I partner espressamente esonerano la Città da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

ART. 5 ARREDI

I locali di cui all'art. 1 devono essere completamente arredati in maniera adeguata all'uso previsto ed alle norme vigenti.

ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI

I partner provvedono a propria cura e spese all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria, di riqualificazione/recupero necessari per l'adeguamento dei locali e degli impianti alle norme vigenti e di futura emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc.

Sono, altresì, a carico dei partner gli interventi per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.

Inoltre, è onere del partner eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc., sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile, che penale derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma.

Tra gli interventi posti a carico del partner s'intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e successivo mantenimento, nonché la relativa agibilità dei locali.

I lavori di manutenzione straordinaria di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti o di prossima emanazione in materia. Per l'esecuzione dei predetti lavori il partner dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione scritta da parte dei competenti Servizi Tecnici della Città e/o dell'A.T.C., nonché tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti o di prossima emanazione in materia.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento di tali autorizzazioni, sia per l'esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o ai locali che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari all'esterno o all'interno dei locali di cui all'art. 1, in relazione a eventi imprevisi, situazioni di particolare urgenza o esigenze di restauri, senza obbligo di compenso di sorta a favore del partner e indipendentemente dalla durata delle opere, addebitandone i costi al partner qualora rientri nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico di quest'ultimo o derivi da mancata manutenzione ordinaria o straordinaria.

I partner sono tenuti a redigere annualmente un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati, allegando l'elenco delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura), le dichiarazioni delle stesse e tutte le certificazioni obbligatorie per legge rilasciate dalle medesime. L'Amministrazione comunale e/o l'A.T.C., nella sua qualità di gestore dell'immobile, si riserva di chiedere eventuali integrazioni, il cui onere è totalmente a carico del partner qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti e di futura emanazione. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 7

MANUTENZIONE NELLE PARTI COMUNI

Nel caso in cui l'A.T.C. effettui, per conto della Città proprietaria dei locali di cui all'art. 1, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nelle parti comuni dello stabile, i partner sono tenuti al pagamento alla stessa – calcolato secondo le quote stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale in caso di assenza – delle spese sostenute.

ART. 8

PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

L'eventuale richiesta di Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. 151/2011 e l'Asseverazione tecnica di cui all'art. 4 punto 3 D.M. 7/8/2012 da allegare all'istanza di S.C.I.A. ex art. 4 D.P.R.

151/2011 sono sottoscritte dai competenti Servizi Tecnici del Comune di Torino, proprietario dell'immobile in oggetto.

L'eventuale istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 D.P.R. 151/2011, finalizzata all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi/Verbale di Visita Tecnica, deve essere redatta e sottoscritta dal Beneficiario nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, in coerenza con quanto indicato nell'art. 2 comma 1 lett. B) D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto degli obblighi in capo al Responsabile dell'attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 D.M. 9/04/1994 s.m.i.

Qualora al momento della consegna dei locali la S.C.I.A. sia già stata presentata od il C.P.I. sia già stato rilasciato, i partner dovranno provvedere, a sua cura e spese, a porre in atto quanto necessario al fine di procedere alla voltura della Segnalazione o del Certificato a se stesso in qualità di gestore del servizio e Responsabile dell'attività.

Qualora il C.P.I. o la SCIA scadano durante il periodo di gestione in argomento, i partner dovrà procedere al rinnovo a proprie spese, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l'adeguamento dei locali e degli impianti.

In caso di decadenza i costi per il riottenimento, che dovrà sostenere la Città, saranno addebitati ai partner inottemperanti.

Sono a carico dei partner tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la redazione del Documento di Valutazione del Rischio in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a ed all'art. 28 del Decreto Legislativo medesimo), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione del D.M. 10/03/1998.

In particolare i partner dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle emergenze e di evacuazione.

Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo ai partner indicati nei D.M. 10/03/1998, 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- a) Valutazione dei rischi d'incendio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2;
- b) Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 9/04/1994 artt. 14-15-16-17;
- c) Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 9/04/1994 art. 14;
- d) Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 e D.M. 9/04/1994 art. 14;
- e) Gestione dell'emergenza in caso di incendio – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14;
- f) Designazione degli addetti al servizio antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6;
- g) Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme di cui al D.M. 9/04/1994 art. 10;
- h) Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI art. 6.3 e 6.4 D.M. 9/04/1994 art. 14;
- i) Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in capo al Datore di lavoro/Concessionario del Servizio;
- j) Gestione delle emergenze di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/08;
- k) Prevenzione Incendi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 81/08;
- l) Obblighi del Datore di Lavoro di cui all'art. 64 del D.Lgs. 81/08;
- m) Ulteriori adempimenti non espressamente qui richiamati, ma contenuti nei Decreti Ministeriali 10/03/1998, 9/04/1994, nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. e in ogni altra normativa vigente in materia di sicurezza.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico dei partner tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. e ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 9

CERTIFICAZIONI

L'A.T.C., nella sua qualità di gestore dell'immobile per conto della Città, si impegna a consegnare copia dell'eventuale documentazione tecnica in suo possesso.

I partner dovranno provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell'eventuale autorizzazione al funzionamento, di tutte le potenziali autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 2, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.

I partner, inoltre, sono tenuti a rispettare le normative di riferimento anche per i servizi dove non è prevista autorizzazione al funzionamento.

Copia di tutte le certificazioni, documentazioni tecniche e delle autorizzazioni dovrà essere consegnata all'A.T.C. stessa che le conserverà per conto della Città.

ART. 10

SPESE ED UTENZE

A decorrere dalla data di consegna dei locali sono a carico dei partner tutte le spese relative alle utenze (luce, gas, telefono, acqua, riscaldamento), le spese relative all'uso, alla conservazione ed alla manutenzione di servizi e beni condominiali, oltre alla tassa rifiuti.

I contatori relativi alle utenze elettrica e gas cottura, collegati solo ai locali concessi ed attualmente non intestati alla Città, devono essere direttamente intestati ai partner; i costi relativi all'utenza centralizzata idrica, e attualmente non intestata alla Città, devono essere addebitati ai partner secondo le quote di ripartizione condominiale previste.

Sono altresì a carico dei partner le eventuali spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori individuali. Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da ditte munite di idonee qualificazioni.

Inoltre, qualora si renda necessario, i partner deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali.

Si dà atto che le linee telefoniche e/o fax dovranno essere intestate ai partner.

Sono a carico dei partner anche tutte le spese relative all'uso, alla conservazione ed alla manutenzione di servizi e beni condominiali, compresa la quota delle utenze eventualmente intestate all'Agenzia Territoriale per la Casa, che amministra il compendio e dovranno essere corrisposte direttamente all'Agenzia stessa.

Per quanto riguarda in particolare l'utenza centralizzata idrica e la quota parte delle spese condominiali (luce scale, acqua e pulizia cortile), le spese verranno richieste direttamente dall'A.T.C. al Beneficiario.

ART. 11

PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate sui locali oggetto del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, senza che la stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 12

ASSICURAZIONI

Come previsto dall'Accordo di Collaborazione, i partner si impegnano a osservare nei riguardi dei propri addetti tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali e antinfortunistiche, garantendo agli addetti impiegati nel progetto idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile fabbricatied a copertura dei danni verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività. Inoltre si impegnano a stipulare idonea copertura assicurativa nei confronti dei giovani che utilizzano gli spazi e/o frequentano le attività. Dette polizze devono avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza alcun indennizzo a favore dei partner.

Copia di dette polizze assicurative deve essere consegnata al già citato Servizio Promozione della Sussidiarietà e della Salute prima della sottoscrizione della messa a disposizione.

Con cadenza annuale i partner sono tenuti ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

ART. 13 RESPONSABILITA'

I partner si obbligano a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico dei partner qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

I partner manlevano la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso. I partner saranno responsabili del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni e igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e VV.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 14 ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali di cui all'art. 1 per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione.

ART. 15 INADEMPIENZE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi dei partner di cui all'Accordo di Collaborazione e di quelli assunti con il presente disciplinare e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà, attraverso i propri uffici o dando mandato all'A.T.C., alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione.

In tutti i casi di restituzione immediata dei locali a seguito di inadempimenti locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da cose di proprietà del gestore e da persone, nonché in buono stato di uso e manutenzione senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento, fatta salva la possibilità per la stessa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

ART. 16 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

I partner s'impegnano all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso della messa a disposizione dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 17

SPESE D'ATTO

In caso d'uso tutte le spese d'atto e quelle di contratto, comprese l'imposta di registro e di bollo, sono interamente a carico dei partner.

ART. 18

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

I partner devono eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

I partner dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

ART. 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partner dichiarano di essere informati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in merito al trattamento dei dati personali, anche particolari, forniti e necessari per il presente negozio giuridico, avendo preso visione dell'informativa (ai sensi art. 13 regolamento UE 2016/679) pubblicata sul sito della Città di Torino all'indirizzo: www.comune.torino.it/informacasa.

I partner dichiarano di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, li (data della sottoscrizione digitale)

Per la Città di Torino
IL DIRIGENTE DIVISIONE ERP
Filippo Valfrè

Per accettazione, Ente capofila.....

Per presa visione, Enti partenariato:

.....